

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.18 del 17 dicembre 2004

Riunione del 9 dicembre 2004

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Luigi Perone
 Avv. Massimo Rosi

CAF/11- Appello dei Sigg.ri Settimio Fraccalvieri quale esercente la patria potestà sulla figlia minore Mariangela Fraccalvieri e Mariangela Fraccalvieri in proprio, avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti affissa all'Albo in data 4 novembre 2004, che rigettava la domanda di scioglimento coattivo del vincolo dalla società AS New Volley Gioia.

-
La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti;

-
udito il difensore dei ricorrenti e il presidente del sodalizio appellato

-
OSSERVA

-
- gli odierni appellanti lamentano al capo B) del ricorso la “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO”, rilevando che, nelle premesse della decisione in epigrafe, la Commissione Tesseramento afferma di avere pronunciato ordinanza “*ritualmente notificata agli Organi locali competenti*” con la quale era stato disposto un supplemento di istruttoria teso a verificare se l'atleta avesse partecipato ad altri campionati oltre a quello di serie B/2, precisando inoltre che “*...con missiva del 26.10.2004 il comitato Provinciale di Bari dichiarava che l'atleta aveva partecipato nella stagione 2003/2004 al campionato Under 17 femminile*”
 - dedotto che “*...l'acquisizione agli atti del procedimento di nuovo materiale probatorio, disposto d'ufficio dalla Commissione Tesseramento, integra una vera e propria attività istruttoria che, come tale, non può e non deve essere effettuata in difetto della più scrupolosa osservanza dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio*” gli appellanti eccepivano che il primo giudice aveva omesso di fissare una nuova udienza affinché il materiale probatorio acquisito fosse esaminato nel contraddittorio tra le parti e/o comunque di mettere a disposizione dell'atleta detto materiale, violando in tal guisa sia i diritti della difesa sia il fondamentale principio del contraddittorio. Circostanza questa decisiva, laddove si consideri che la decisione appellata risultava fondata, in ultimo, proprio sulla documentazione acquisita *inaudita altera parte* in sede di supplemento di istruttoria

./.

- l'eccezione che precede - da ritenersi fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla sentenza C.U. n. 7 pronunciata su analoga fattispecie dalla Corte Federale FIPAV in data 4 giugno 2004 - travolge ogni questione di forma e di sostanza succedanea al mancato superamento della pregiudiziale

P.Q.M.

La C.A.F., visto l'art. 97 n. 4 lett. d) R. Giur., delibera di annullare la decisione impugnata, disponendo la restituzione degli atti al primo giudice per il nuovo giudizio di merito.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.12.2004